

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-5897 del 15/10/2025                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: LEVEL 11 SRL con sede legale in Comune di Ravenna, Viale della Lirica, n.35 e attività di logistica e trasporto prodotti liquidi in Comune di Faenza, Via Morgagni snc. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-6130 del 15/10/2025                                                                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno quindici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: **LEVEL 11 SRL** con sede legale in Comune di Ravenna, Viale della Lirica, n.35 e attività di logistica e trasporto prodotti liquidi in Comune di Faenza, Via Morgagni snc.  
**Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 03/04/2025 - assunta da ARPAE SAC con PG 2025/64380 - pratica SinaDoc n. 14451/2025, dalla Società **Level 11 srl (C.F./P.IVA 02508970395)**, con sede legale in Comune di Ravenna, Via della Lirica, n.35, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per la propria

attività di logistica e trasporto prodotti liquidi sita in Comune di Faenza, Via Morgagni, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.309/2023

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **144512025**, emerge che:

- La Ditta Level 11 srl ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per il rilascio dell'AUA per la propria attività di logistica e trasporto prodotti liquidi sita in Comune di Faenza, Via Morgagni snc, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) – per la quale si richiede il rilascio;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - per la quale si richiede il rilascio.

ARPAE con nota PG. 2025/76101 del 22/04/2025 comunicava al SUAP l'esito negativo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità con richiesta di documentazione a completamento, indicando 30 giorni per il completamento dell'istanza;

VISTA:

- la comunicazione inviata alla Ditta da SUAP in data 05/05/2025 di verifica negativa di correttezza formale con richiesta di documentazione a completamento (ns PG. 2025/81953);
- le integrazioni a completamento presentata dalla Ditta al SUAP e acquisite da ARPAE SAC con PG. 2025/107254;
- ARPAE con nota PG. 2025/109327 del 17/06/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e il SUAP comunicava la verifica positiva e l'avvio del procedimento alla Ditta (ns PG. 202/113384 del 24/06/2025);

ACQUISITE in data 04/07/2025 (ns PG. 2025/120665) integrazioni volontarie presentate dalla Level 11 srl in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA la ulteriore richiesta di integrazione inoltrata alla Ditta dal SUAP in data 18/08/2025 a seguito di richieste del Servizio Territoriale ARPAE e le integrazioni acquisite dall'Unione della Romagna Faentina in data 09/10/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2025/120665 del 04/07/2025);
- Parere dell'Unione della Romagna Faentina per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (PG. 2025/181730 del 14/10/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta Level 11 srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 28/05/2025;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Level 11 srl per l'attività logistica e di trasporto prodotti liquidi sita in Comune di Faenza, Via Morgagni, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est / n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

### **DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Level 11 srl (C.F./P.IVA 02508970395)**, con sede legale in Comune di Ravenna, Via della Lirica, n.35 e attività logistica e di trasporto prodotti liquidi sita in Comune di Faenza, Via Morgagni, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore;
2. DI DARE atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) - di competenza ARPAE SAC;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza comunale.

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006.

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 **la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP competente**, e il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza, a HERA SPA e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

**Condizioni:**

- L'Azienda che svolge attività di logistica e spedizione prodotti chimici, ha presentato un'istanza di rilascio dell'AUA per lo stabilimento da realizzare in Comune di Faenza (RA) in Via Morgagni snc;
- Il progetto prevede l'installazione di n°2 caldaie alimentate a gasolio impiegate per la produzione di vapore, funzionale al riscaldamento dei tank in preparazione dei carichi di materiale fluido che avverrà presso il cliente o effettuato prima della spedizione; le caldaie sono caratterizzate dalle stesse caratteristiche costruttive e hanno una PTN pari a 0,837 MWt ciascuna;
- L'assetto impiantistico previsto e illustrato nell'istanza depositata può essere così riassunto: E1 caldaia a gasolio per produzione vapore - PTN 0,837 MWt; E2 caldaia a gasolio per produzione vapore - PTN 0,837 MWt;
- Vista la PTN di ciascuna caldaia, richiamato quanto indicato dall'art. 270 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "... omissis... se le emissioni di più impianti, con caratteristiche tecniche e costruttive simili e con emissioni chimico-fisiche omogenee, localizzati nello stesso stabilimento, sono destinate ad attività identiche, l'Autorità competente può considerarli come un unico impianto ai fini della valutazione delle emissioni ... omissis ...", per le emissioni E1 ed E2 si indicano pertanto i seguenti VLE, riferibili a Medi impianti di combustione alimentati con combustibili liquidi (gasolio): → Polveri 50 mg/Nm<sup>3</sup> → NOx 200 mg/Nm<sup>3</sup> → SOx 200 mg/Nm<sup>3</sup>.

**Limiti:****PUNTI DI EMISSIONE E1/E2 – CALDAIE A GASOLIO PER PRODUZIONE VAPORE**

|                 |         |              |
|-----------------|---------|--------------|
| Portata massima | 1050    | Nmc/h ognuno |
| Altezza minima  | circa 2 | m            |
| Temperatura     | 220     | °C           |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 50  | mg/Nmc |
| NOx     | 200 | mg/Nmc |
| SOx     | 200 | mg/Nmc |

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi del 3%.

## **Prescrizioni:**

1. **Per i punti di emissione E1 ed E2 dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
  - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpaе SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaе APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpaе SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpaе APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di

tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

| <b>Parametro/Inquinante</b>                                        | <b>Metodi di misura</b>                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                         | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                         | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |

|                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                            | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3) |
| Polveri PM10 e/o PM2,5<br>(determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A                                                                            |

|                                                                                                                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| UNI 10393<br>UNI 10246-1<br>UNI 9967<br>UNI 10246-2<br>UNI EN 14791<br>ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR | Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> ) |
| ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000)<br>UNI 9970<br>UNI 10878<br>UNI EN 14792<br>Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR                               | Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- **Le difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**13. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E’ facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

**14. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L’azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l’esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l’azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

**15. Per** i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

**16. DI INDICARE** quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni **E1 ed E2** **il 30/06/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1).

**17.** Dovrà essere effettuato a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sulle caldaie , con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie delle stesse.**

## ALLEGATO B)

### Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

#### Condizioni:

- Nell'insediamento verranno installati due centrali termiche "Tank" (una per ogni container debitamente coibentato), un container ufficio/servizi igienici e un manufatto per lo stoccaggio del gasolio (con capacità 2470 L) coperto e dotato di bacino di contenimento. Le due centrali termiche "Tank" Mod. OMG 720 ditta "Gavardo Caldaie" (Ptn: 837 kW) sono utilizzate per il riscaldamento dei tank di autocisterne e di container contenenti prodotti che necessitano di riscaldamento per essere fluidi allo scarico. L'impianto viene gestito da PLC per la raccolta dati e da remoto;
- Sono previste max 10 postazioni cisterne sul fronte dell'area di lavoro in prossimità delle centrali Tank ed un solo operatore che provvederà all'accettazione dei container/cisterne e che programmerà l'attività di riscaldamento. E' prevista la presenza non costante dell'operatore essendo l'attività gestibile da remoto e i tempi richiesti per il riscaldamento lunghi (circa 48h);
- Ogni container conterrà oltre al generatore di vapore con bruciatore a gasolio, un addolcitore dell'acqua, un serbatoio inox per il recupero delle condense e alimentazione della caldaia.
- Gli unici flussi di acque reflue industriali che scaricano in rete fognaria pubblica derivano da:
  - **condense acide prodotte dalle suddette due caldaie** a vapore generate solo in fase di accensione e spegnimento del generatore. Le stesse verranno fatte defluire in un pozzetto neutralizzatore di pH (uno per ciascun container) prima di essere inviate nel pozzetto ufficiale di prelevamento. E' previsto quindi per ogni generatore di vapore un sistema di misurazione automatico del pH delle condense e una pompa dosatrice del prodotto neutralizzante posti a monte del pozzetto di prelievo. La portata stimata scaricata di acque reflue industriali per ogni accensione e spegnimento della caldaia è pari a circa 200 L/g;
  - **controlavaggio dei due addolcitori di acqua** (dotati di resine a scambio ionico) modello "VA 25 DUPLEX" fornito da Omz (volume di scarico per ogni rigenerazione a base di cloruro di sodio pari a 118 L e stimate due rigenerazioni a settimana). Tale flusso di acque reflue industriali viene inviato senza ulteriori trattamenti direttamente al pozzetto ufficiale di prelevamento.
- La ditta dichiara inoltre che in base alle attività svolte nell'insediamento, le aree esterne (78 mq in pavimentazione impermeabile e 2447 mq in stabilizzato) non sono assoggettate alla DGR 286/05 e alla DGR 1860/06 in quanto dedicate a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze, di cisterne e al transito di automezzi, anche pesanti a servizio dell'azienda.

**La planimetria della rete fognaria Tavola R1 "rete fognaria e laminazione" rev 3 del 11/09/2025, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, viene allegata alla presente AUA, parte integrante e sostanziale.**

## **Prescrizioni:**

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: condensa caldaie unitamente allo scarico addolcitori. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III-colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06;
3. Dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs n°152/06 s.m.i per scarichi in rete fognaria pubblica. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, temperatura, SST, cloruri;
4. Andranno registrati e archiviati per almeno 3 anni e messi a disposizione degli organi di vigilanza presso l'insediamento, la data e il numero di accensioni/spegnimenti dei generatori di vapore e la data e il numero dei contro lavaggi eseguiti dagli addolcitori.
5. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all' Unione della Romagna Faentina e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
6. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione/pulizia all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (neutralizzatore del pH), al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del D.Lgs 152/06 s.m.i;
7. Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
8. **Entro tre mesi** dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 2);
9. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
10. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **sistema di neutralizzazione del pH della condensa delle 2 caldaie**;
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue delle caldaie) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti e della rete fognaria devono essere effettuate con adeguata frequenza. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni

- deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
12. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
  13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
  14. Annualmente, **entro il 31 gennaio**, dovrà essere denunciato il quantitativo di acqua scaricata nell'anno solare precedente;
  15. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
  16. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura;
  17. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
  18. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
  19. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare);
  20. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**